

Circolare n. 26
del 30/07/2015 SC-fa

Ambiente

Classificazione di
sfalci e potature.

Ministero
dell'Ambiente

Nota 27 maggio 2015,
protocollo n.
0006038/Rin.

Con riguardo al quesito, posto da una Organizzazione, circa la classificazione dei residui vegetali da attività di manutenzione del verde, il Ministero dell'ambiente, da un lato, ha confermato che sfalci e residui di potatura possono rimanere esclusi dalla disciplina dei rifiuti (ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. f, D.Lgs. 152/2006), qualora provengano da attività agricola, siano costituiti da sostanze naturali non pericolose e siano impiegati nel medesimo o in altro ciclo produttivo, agricolo o energetico, nel rispetto delle norme di settore. Dall'altro lato, quando la fattispecie di cui al citato art. 185 non sia applicabile, e dunque non risulti ammissibile l'esclusione dal regime dei rifiuti, resta la possibilità di verificare se sfalci e residui di potature rientrino nel novero dei "sottoprodotti", a patto che sussistano tutte, congiuntamente, le condizioni indicate dall'art. 184 bis, D.Lgs. 152/2006, che qui di seguito riportiamo:

184-bis. Sottoprodotto

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana*

Laddove non sia possibile inquadrare tali residui vegetali nemmeno nell'ambito dei sottoprodotti, essi vanno classificati come rifiuti urbani o speciali, a seconda dell'attività di provenienza, ai sensi dell'art. 184, commi 2 o 3 D.Lgs. 152/2006.

In allegato, la Nota ministeriale in commento.



Adobe Acrobat
Document